



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

Sezione Civile

IL GIUDICE
Dr. Raffaele D'Amora

N. / Rep. D'Amora
N. 7/16 Reg. Sovr.
N. 255/17 Cron.
N. Rep.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale N. **7/2016** R.G. SOVRAINDEBITAMENTO

avente ad oggetto l'omologazione del piano del consumatore ex artt. 6 e 8 L. 3/2012

proposto da

nei confronti della

Massa dei creditori

FATTO E DIRITTO

Il Giudice, sciogliendo la riserva di cui alla udienza di comparizione in data 26.1.2017 ed essendo scaduto il termine per memorie,,

rilevato che, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi nominato in persona della dott.ssa Elena Di Monaco, [REDACTED]

[REDACTED] e residente in [REDACTED], via [REDACTED], ha proposto ai propri creditori, ai sensi degli artt. 6 e 8 L. 3/2012 un piano di composizione della propria crisi da sovraindebitamento del consumatore con ricorso in data 2.11.2016,

che il G.D. alla procedura con decreto in data 3.11.2016, ritenuto che la proposta presentasse i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012, ha fissato l'udienza di comparizione nel corso della quale depositava memoria con osservazioni critiche Findomestic spa, osserva quanto segue.

- A) I **presupposti** soggettivo, oggettivo e di corredo documentale di accesso alla procedura (artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012) appaiono sussistenti e già valutati in sede di emissione del decreto ex art. 12 bis, co. 1 per cui, in assenza di

contestazioni, non si richiede alcuna ulteriore valutazione in sede di omologa. In ogni caso, la natura dell'indebitamento del ricorrente, rende palese la legittimità dell'accesso alla procedura speciale prevista per il consumatore, trattandosi di persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei a qualsivoglia attività imprenditoriale o professionale.

- B) Il comma 3 dell'art. 12-bis L. 3/2012 prevede quale **condizione dell'omologa** della proposta di piano del consumatore l'esclusione da parte del giudice delle seguenti due circostanze, anche alternativamente idonee a sortire l'effetto paralizzante: che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

La prima condizione ostativa attiene al momento genetico della obbligazione e si risolve nella prudente assunzione della stessa secondo criteri di ordinaria diligenza; la seconda si riferisce alla fase funzionale del rapporto e impone che lo stato di sovraindebitamento sia intervenuto per fatti non riconducibili a colpa del debitore. Si tratta dei casi, alquanto residuali, in cui consumatore resti oggetto di un'avversa evenienza economica o, comunque, di uno accidentale accadimento che alteri in senso negativo la sua capacità di produrre reddito: infortunio cui sia sopraggiunta una grave inabilità al lavoro, malattia necessitante di cure costose, perdita o riduzione del lavoro per cause non imputabili al consumatore, oneri derivanti da separazione dei coniugi, impossibilità ad incassare i propri crediti, il progressivo e sensibile aumento dei costi a causa di processi inflattivi ecc.

Il legislatore ha, per altro, tipizzato quale ipotesi di sovraindebitamento colpevole il ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, che tuttavia sembra un omaggio alquanto formale alla tutela del credito al consumo, poichè, nella maggioranza dei casi, si tratterà di fattispecie agevolmente inquadrabile nella generica patologia funzionale di cui alla prima condizione.

Alla valutazione della assenza delle due condizioni ostative appaiono simmetricamente finalizzate le informazioni cui è tenuto l'O.C.C. secondo la previsione dell'art. 9, co. 3-bis lett. A e B.

La norma di cui al comma 3 dell'art. 12-bis ha introdotto una griglia di selezione etica del sovraindebitamento meritevole di essere composto con la assai più favorevole procedura in oggetto. Questa costituisce, infatti, uno strumento "forte"

di ristrutturazione del debito in quanto, mentre partecipa degli effetti esdebitatori immediati ed automatici, tipici della procedura di accordo ex art. 7, co. 1 (in quanto le disposizioni ex art. 14-terdecies, co. 3 riguardano le sole procedure di cui alla seconda sezione della legge stessa, in parallelismo con l'art. 142 l. fall.), al tempo stesso non presuppone la necessità dell'aggregazione del consenso dei creditori secondo il modulo concordatario, assumendo valore impeditivo solo le contestazioni non ostruzionistiche (art. 12-bis, co. 4) fondate sul difetto di convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del Capo I L. 3/12.

Appare evidente, allora, la natura premiale della procedura in oggetto, il cui blocco per difetto di "meritevolezza" non esclude al consumatore l'accesso alle altre opzioni (seppure meno convenienti) selezionabili nel catalogo delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Ciò posto, nel caso di specie, nessun creditore ha sollevato contestazioni in ordine alla sussistenza del presupposto in esame, il quale appare in ogni caso sussistente anche in esito ad una valutazione officiosa (della cui necessità potrebbe invero anche dubitarsi: cfr, T Pistoia 28/25/2014).

Sul punto appaiono esaustive e conclusive le informazioni fornite dall'O.C.C. nella relazione particolareggiata ex art. 9, co. 3-bis lett. A e B, che di seguito si riportano.

- ✓ << Nel 1990, in accordo con la moglie, decide di vendere la piccola casa di sua proprietà nella quale in quel momento dimoravano, e di utilizzare il ricavato per la ristrutturazione di un'abitazione di proprietà dei suoceri nella quale si stabiliscono. I lavori di ristrutturazione si rivelano più costosi del previsto e il [] accende un nuovo finanziamento regolarmente estinto.
- ✓ Nello stesso anno il debitore presta 13 milioni di lire alla propria sorella in difficoltà economica e gravemente malata, cifra che la stessa non ha mai restituito al [].
- ✓ Tra il 1991 e il 1992 la [] interrompe il matrimonio e il [], accetta di corrispondere alla ex-moglie 700.000 lire mensili a titolo di mantenimento, oltre alla rata per il pagamento delle spese sostenute per la ristrutturazione della casa, le utenze domestiche, i bolli e le assicurazioni delle auto, sia la propria sia quella utilizzata dalla [], in quanto entrambe intestate al ricorrente.
- ✓ Il [] ha sempre svolto l'attività di [] ancorché non fosse un lavoro molto redditizio. Nel 1999 ha un grave incidente domestico che gli impedisce di continuare ad avere tale impiego e riesce a trovare un lavoro come guardia giurata percependo una

- retribuzione mensile di circa Euro 1.000,00. Da questo momento in poi il _____ ha iniziato a rivolgersi a molteplici finanziarie stante l'esigenza di avere maggiore liquidità.
- ✓ Nel 2000 il padre, gravemente malato, gli chiede ospitalità: dal momento che la pensione percepita dall'anziano non basta a sostenere le spese per le sue necessità, il _____ deve contribuire con le proprie finanze.
 - ✓ Attualmente il _____ è l'unico componente del suo nucleo familiare così come si evince dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune di _____ >>

Come si vede, siamo in presenza di evenienze avverse e accadimenti accidentali che legittimano un giudizio positivo di meritevolezza. Ne consegue che i rilievi critici, per altro assai sfumati, mossi da Findomestic dovranno essere disattesi.

C) La **fattibilità del piano** deve essere oggetto di valutazione di merito da parte del giudice secondo la previsione di cui al comma 3 dell'art. 12-bis, mentre non si pone questione di idoneità del piano a consentire il regolare pagamento dei crediti impignorabili in quanto nella fattispecie insussistenti.

Sul punto vengono richiamate le condivisibili osservazioni dell'O.C.C. che nella sua relazione ha evidenziato

<< Ai sensi del combinato disposto dall'art. 9 comma 2 e dall'art. 15 comma 6 della Legge n. 3/2012 la scrivente è chiamata ad attestare la fattibilità del Piano proposto dal _____ e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.

Il _____ a garanzia del Piano del consumatore in questione propone il pagamento di una somma di denaro, liquida ed esigibile rappresentata da una giacenza di denaro derivante dal finanziamento erogato da Equilon Futuro Spa.

La tipologia e modalità di pagamento proposta la quale prevede un pagamento pressoché immediato (entro 30 giorni dall'omologa del piano) in un'unica soluzione a saldo e stralcio di tutti i debiti ad esclusione di quelle esistenze nei confronti di Equilon Futuro Spa, determina la ragionevole prognosi positiva sulle probabilità di adempimento della proposta formulata ai creditori.

Alla luce di predette circostanze oggettive, l'O.C.C. conclude per la sostenibilità e fattibilità del piano proposto dal ricorrente. >>>

In conclusione, la verifica di fattibilità appare effettuata con esito positivo nel senso che il piano proposto appare in concreto realizzabile.

Deve, tuttavia precisarsi che, a seguito delle osservazioni di Findomestic, il ricorrente ha riconosciuto il credito della società in Euro 12.932,39,



anziché ad Euro 11.710,14, di cui Euro 7.156,22 relativi ad un prestito finalizzato ed Euro 5.776,17 relativi ad una carta di credito revolving.

Secondo la proposta indicata nel piano del l'importo di Euro 7.156,22 prevede una decurtazione del 75% del debito residuo mentre per l'importo di Euro 5.776,17 prevede una decurtazione del 90% del debito residuo. Entrambi i debiti verranno comunque saldati in un'unica soluzione, entro 30 giorni dall'omologa del piano.

La diversità di trattamento appare del tutto legittima e coerente con la divisione dei creditori in classi.

In conclusione, il piano da ultimo prevede quanto segue.

ISTITUTO BANCARIO	DEBITO RESIDUO	DEBITO NON DECURTATO	DEBITO DECURTATO DEL 75%	DEBITO DECURTATO DEL 90%	RIMBORSO IMMEDIATO a 30 giorni dall'omologa	DEBITO POST 1° RIMBORSO	IMPORTO RATA MENSILE
EQUILON FUTURO SPA	29.970,00	29.970,00				29.970,00	270,00
DEUTSCHE BANK	12.120,00		3.030,00		3.030,00		0
COMPASS BANCA SPA	13.802,67		3.451,00		3.451,00	0	0
COMPASS BANCA SPA	8.817,61		2.204,00		2.204,00	0	0
FINDOMESTIC BANCA SPA	7.156,22		1.789,05		1.789,05	0	0
AGOS DUCATO SPA	12.050,00		3.013,00		3.013,00	0	0
COMPASS BANCA SPA	3.092,37			309,00	309,00	0	0
MPS	2.153,00			215,00	215,00	0	0
AGOS DUCATO SPA	7.628,99			763,00	763,00	0	0
FINDOMESTIC BANCA SPA	5.776,17			577,61	577,61	0	0
AGOS DUCATO SPA	7.439,43			744,00	744,00	0	0
TOTALE	110.006,46	29.970,00	13.487,05	2.608,61	16.095,66	29.970,00	270,00

D) In sede di omologa devono essere risolte le **contestazioni** eventualmente sollevate dai creditori (art. 12 bis co. 3) anche sotto lo specifico profilo della non convenienza del piano da parametrarsi alla alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.

Nel caso di specie, Findomestic spa ha mosso rilievi solo generici, ma del tutto inidonei a far ritenere preferibile l'alternativa liquidatoria.

Condivisibili anche su questo punto le osservazioni dell'O.C.C. che ha rilevato: "Con il piano del consumatore proposto, i creditori potranno veder

soddisfatto, anche se parzialmente, il proprio credito in un arco temporale molto più breve mentre il finanziamento di Equilon Futuro Spa garantito dal quinto della pensione verrà saldato decurtando l'importo mensile direttamente dalla pensione percepita dal .

In conclusione, quindi, solo il Piano appare l'unica e la migliore alternativa percorribile dalla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.

Gli oneri di procedura, all'esito dell'omologazione, saranno anteposti al pagamento degli altri creditori.>>

Tanto premesso, non vi è dubbio che sussistono i presupposti previsti dalla legge per l'omologazione del piano proposto da .

Non è stata indicata alcuna particolare modalità esecutiva. Ne consegue che l'esecuzione del piano resta affidata al debitore stesso sotto la vigilanza dell'O.C.C., che svolgerà le ulteriori funzioni di cui all'art. 13, co. 2 L. 3/2012.

Restano riservati al G.D. i provvedimenti di cui al comma 3 dell'art. 13 e la liquidazione del compenso all'O.C.C. ai sensi dell'art. 15, co. 9.

P. Q. M.

OMOLOGA

Il piano per la composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da

nato a il e residente in , via ,

come successivamente modificato;

L'organismo di composizione della crisi risolverà le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e vigilerà sull'esatto adempimento dello stesso comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente e all'O.C.C., il quale ultimo provvederà a notificare i creditori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 739, comma 2, c.p.c.

Così deciso in Pistoia il 14/2/2017.

Il Giudice
dott. Raffaele D'Amora

15 FEB. 2017
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
CANCELLERIA